



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Verkehr BAV
Office fédéral des transports OFT
Ufficio federale dei trasporti UFT
Uffizi federal da traffic UFT

Esecuzione dell'OSiti nel settore dei trasporti pubblici

Catasto dei siti inquinati dell'UFT (CSIN UFT)



Foglio informativo per le
imprese di trasporto pubblico
e altre cerchie interessate

Il presente foglio informativo illustra la procedura seguita per compilare il catasto dei siti inquinati dell'UFT (CSIN UFT) ed espone i diritti e gli obblighi dei titolari dei siti.

Premesse

Nel corso degli ultimi decenni, a seguito del deposito di rifiuti, di attività aziendali e di incidenti sono state immesse nell'ambiente sostanze dannose per risorse naturali fondamentali quali le acque sotterranee, il suolo e l'aria. I siti in cui sono presenti tali sostanze nocive sono denominati "**siti inquinati**".

Per **siti contaminati** si intendono i siti inquinati da risanare in quanto dannosi o molesti per l'essere umano e l'ambiente.

Secondo l'articolo 32c della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e l'ordinanza sui siti contaminati (OSiti), le autorità competenti devono iscrivere i siti inquinati in un catasto accessibile al pubblico.

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per l'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati in virtù di diverse leggi federali concernenti il settore dei trasporti pubblici (p.es. la legge federale sulle ferrovie, Lferr). Nel settore dei trasporti ferroviari ad esempio tale competenza riguarda i siti destinati esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario. L'UFT deve compilare un **catasto dei siti inquinati (CSIN UFT)** concernenti le cosiddette imprese di trasporto concessionarie (ITC) e la FFS SA.

Negli ambiti di loro competenza, le autorità cantonali compilano anch'esse dei catasti, in cui sono iscritti i siti inquinati non destinati prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di impianti di trasporto.

Scopo del catasto

L'iscrizione sistematica dei siti inquinati nel catasto permette di identificare con anticipo gli inquinamenti e i possibili pericoli per l'ambiente e di prendere le misure idonee a proteggere adeguatamente le risorse naturali fondamentali.

Nella fase di pianificazione e di realizzazione dei progetti di costruzione il catasto consente di adottare le misure di protezione e di smaltimento adatte e di evitare ritardi nei lavori (*v. foglio informativo UFT: Costruire su siti inquinati o contaminati*).

Il catasto costituisce una fonte d'informazione sullo stato d'inquinamento di un sito ad uso di titolari, possibili acquirenti e investitori; in tal modo contribuisce a rendere più trasparente la situazione in vista di eventuali passaggi di proprietà o cambi di destinazione. Grazie al catasto si dispone di elementi supplementari per determinare il valore di un immobile, a tutto vantaggio della tutela degli investimenti. I fondi di cui si è accertato lo stato d'inquinamento e che sono stati valutati dalle autorità esecutive risultano quindi maggiormente commerciabili.

Siti inquinati

Siti contaminati

Esecuzione dell'OSiti da parte dell'UFT

Catasto (CSIN UFT)

Protezione delle risorse naturali fondamentali

Strumento di pianificazione per progetti di costruzione

Fonte d'informazione

Procedura di compilazione del catasto

La procedura seguita dall'UFT per compilare il catasto si articola in diverse fasi definite sulla base delle disposizioni dell'ordinanza sui siti contaminati (art. 5 OSiti) e delle direttive dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), a loro volta completate da diagrammi decisionali specifici all'UFT.

1a fase:

rilevamento e valutazione

Nella prima fase vengono rilevati, su mandato dell'UFT (o di FFS SA), i siti delle ITC (e di FFS SA) potenzialmente inquinati. A tal scopo si esaminano informazioni, atti, piani e rapporti d'incidenti dei titolari relativi ad attività passate e si compiono sopralluoghi. L'UFT valuta in seguito tali siti in base alle direttive dell'UFAM e a criteri specifici all'UFT. Solo i siti che in base ai rilevamenti appaiono sicuramente o molto probabilmente inquinati sono presi in considerazione per l'iscrizione nel catasto secondo l'articolo 5 OSiti.

2a fase:

consultazione del Cantone

L'UFT sottopone la sua valutazione dello stato d'inquinamento dei siti rilevati all'autorità cantonale per presa di posizione. Le eventuali divergenze tra la valutazione dell'UFT e la posizione dell'autorità cantonale vengono appianate.

3a fase:

comunicazione al titolare

L'UFT comunica ai titolari dei siti giudicati "inquinati" le indicazioni previste per l'iscrizione nel catasto, dando loro l'opportunità di pronunciarsi in merito entro 60 giorni (prorogabili) e di completare o rettificare i dati rilevati. I titolari possono anche chiedere un colloquio all'UFT. Se il titolare non è d'accordo con la prevista iscrizione nel catasto, ha la possibilità di adire le vie legali, chiedendo all'UFT l'emanazione di una decisione d'accertamento impugnabile entro 30 giorni davanti al Tribunale amministrativo federale (v. fig. 1).

4a fase:

iscrizione nel registro


Se il termine per la presa di posizione trascorre inutilizzato, l'UFT procede all'iscrizione nel catasto del sito in questione. Se il titolare fornisce dati supplementari, l'UFT effettua una nuova valutazione del sito tenendo conto di tali indicazioni e comunica nuovamente la propria decisione al titolare.

5a fase:

aggiornamento del catasto

Il catasto è uno strumento dinamico che viene continuamente aggiornato. Se il titolare dimostra che il sito non è inquinato o non lo è più (p.es. a seguito di un progetto di costruzione), si procede allo stralcio. Si tiene altresì regolarmente conto di risanamenti o di nuovi risultati d'indagine. Il titolare ha la possibilità di fornire in ogni momento nuovi dati o indicazioni complementari in merito al sito.

Figura 1: Schema procedurale concernente la compilazione del catasto



Conseguenze dell'iscrizione nel catasto

Valutazione della necessità di indagini

L'UFT classifica i siti iscritti nel catasto come **necessitanti indagini** o come **non necessitanti indagini** ai sensi dell'articolo 5 OSiti. La classificazione dipende dal tipo e dalla quantità delle sostanze nocive rilevate, dalle possibilità di emissione e dall'importanza dei settori ambientali interessati (acque sotterranee e superficiali, suolo, aria). A seconda della classificazione si hanno le seguenti conseguenze:

- i **siti necessitanti indagini** devono essere sottoposti alle indagini preliminari previste dall'ordinanza sui siti contaminati per determinarne gli effetti sulle acque, il suolo e l'aria (beni da proteggere);
- i **siti non necessitanti indagini** costituiscono un pericolo ridotto per l'ambiente. Non s'impongono pertanto ulteriori indagini; tuttavia, in caso di progetti di costruzione occorre chiarire la necessità di adottare le misure previste dalla normativa in materia di rifiuti.

Siti non necessitanti indagini

La maggior parte dei siti inquinati non necessita indagini poiché non vi sono da attendere effetti dannosi o molesti sull'ambiente. Tuttavia, in caso di progetti di costruzione vanno osservati l'articolo 3 OSiti e le disposizioni in materia di rifiuti (piano per lo smaltimento a regola d'arte del materiale di scavo e di demolizione inquinato).

Siti necessitanti indagini


Tali siti devono essere sottoposti a un esame degli effetti sull'ambiente. Il titolare è tenuto a svolgere le indagini preliminari necessarie, comprendenti un'indagine storica e, se del caso, una di carattere tecnico fondata sulla prima. In base ai risultati di tali indagini l'UFT valuta se il sito deve essere monitorato o risanato (art. 8 OSiti). Un'indagine preliminare può anche portare alla conclusione che il sito in questione non è inquinato (v. fig. 2).

Misure da adottare in base alle indagini preliminari

Se giunge alla conclusione che il sito deve essere monitorato, l'UFT chiede l'adozione da parte del titolare delle misure di monitoraggio adatte a prevenire il verificarsi di effetti dannosi o molesti. Se il sito deve essere risanato (sito contaminato), l'UFT esige dal titolare l'esecuzione entro un termine appropriato di un'indagine dettagliata, in base alla quale saranno definiti gli obiettivi e l'urgenza del risanamento (art. 14 OSiti).

Se il sito non deve essere risanato né monitorato, non s'impongono ulteriori misure a norma dell'ordinanza sui siti contaminati. I siti risultati non inquinati in base alle indagini preliminari sono stralciati dal catasto (art. 6 OSiti).

Figura 2: Schema procedurale in caso di necessità di indagini



Secondo l'articolo 32d^{bis} capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983¹ l'art. 32d^{bis} cpv 3 LPAmb sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), in vigore dal 1° luglio 2014, l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati (CSIN) necessita dell'autorizzazione dell'autorità. (Maggiori informazioni: www.bav.admin.ch (tema "ambiente, siti contaminati"))

Accessibilità del catasto al pubblico

Secondo l'articolo 32c della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) il catasto dell'UFT deve essere accessibile al pubblico. Una volta che il sito è stato iscritto a titolo definitivo nel catasto, l'UFT garantisce perciò l'accessibilità a terzi dei dati comunicati precedentemente al titolare. Le altre informazioni concernenti il sito, in particolare quelle soggette alla legislazione sulla protezione dei dati, sono consultabili solo previa autorizzazione del titolare.

Dati accessibili a terzi dopo l'iscrizione nel catasto

¹ RS 814.01

Punti principali in breve

Lo scopo del catasto dei siti inquinati dell'UFT è:

- contribuire alla protezione delle risorse naturali fondamentali (acque sotterranee, suolo, aria),
- fungere da strumento di pianificazione per progetti di costruzione,
- servire da fonte d'informazione per titolari, acquirenti e investitori.

La procedura di compilazione del catasto si articola nelle seguenti fasi, definite in base alle disposizioni dell'ordinanza sui siti contaminati e alle direttive dell'Ufficio federale dell'ambiente:

- rilevamento e valutazione dei siti potenzialmente inquinati;
- consultazione del Cantone interessato e appianamento delle divergenze;
- comunicazione ai titolari dei siti inquinati sulla prevista iscrizione nel catasto: il titolare riceve l'opportunità di pronunciarsi in merito ai dati rilevati e di completarli o rettificarli motivando in tal modo una nuova valutazione da parte dell'UFT; è altresì possibile richiedere un colloquio all'UFT;
- rimedio giuridico: il titolare può chiedere l'emanazione di una decisione di accertamento soggetta al pagamento delle spese e impugnabile entro 30 giorni davanti al Tribunale amministrativo federale;
- iscrizione del sito nel catasto dell'UFT;
- aggiornamento del catasto in base a nuovi risultati d'indagine, risanamenti o nuovi dati inoltrati dal titolare.

Per i siti che non necessitano indagini si impongono misure supplementari unicamente in vista di progetti di costruzione. Nel caso dei siti che devono essere sottoposti a indagini si tratta di determinare se essi causano effetti dannosi o molesti sull'ambiente (siti contaminati). In genere, solo una minoranza di questi siti risulta contaminata e deve quindi essere risanata entro un termine da stabilire.

Secondo l'articolo 32^{d^{bis}} capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), in vigore dal 1° luglio 2014, l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati (CSIN) necessita dell'autorizzazione dell'autorità. (*Maggiori informazioni: www.bav.admin.ch (tema "ambiente, siti contaminati")*)

Maggiori informazioni

Informazioni dell'UFT (fogli informativi / Internet):

- Sito UFT: www.bav.admin.ch (tema "ambiente, siti contaminati")
- Foglio informativo UFT: Principi generali
- Foglio informativo UFT: Autorizzazione secondo l'art. 32^{d^{bis}} cpv. 3 LPAmb

Informazioni di altri uffici:

- www.bafu.admin.ch (Temi -> Siti contaminati)
- Siti Internet dei Cantoni

Contatto

Ufficio federale dei trasporti
Sezione Ambiente
3003 Berna

Tel. +41 (0)58/ 462 57 11
csin@bav.admin.ch

Atti legislativi e aiuti all'esecuzione

Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; [RS 814.01](#))

Ordinanza sui siti contaminati (OSiti; [RS 814.680](#))

Aiuto all'esecuzione: Établissement du cadastre des sites pollués (UF AFP, 2001)

Nota: il presente foglio ha esclusivamente carattere informativo e non sostituisce le disposizioni di legge e direttive della Confederazione.

² RS 814.01